

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - GIOVEDÌ, 10 AGOSTO 2000

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 32

S O M M A R I O

| | |
|--|---------|
| DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 LUGLIO 2000 - N. 7/427 | [5.3.1] |
| Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni) | 2 |

[BUR2000031]

[5.3.1]

D.G.R. 7 LUGLIO 2000 - n. 7/427

Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
- la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modificazioni e integrazioni;
- la l.r. 16 settembre 1983, n. 76 «Istituzione del parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate»;
- la l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 «Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette» e in particolare l'art. 1, comma 4, che ha posto in capo alla Giunta regionale l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, precedentemente riconosciuti al Consiglio regionale dall'art. 19, comma 1, della l.r. 86/83;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 57 che prevede che il piano territoriale di coordinamento, di cui all'art. 15 della legge 142/90, assuma il valore e gli effetti di piano di tutela dell'ambiente;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e, in particolare l'art. 3, comma 29, laddove prevede che i piani territoriali di coordinamento provinciali recepiscano i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei parchi;
- la l.r. 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni», e in particolare gli artt. 4 e 5, in base ai quali i piani territoriali di coordinamento hanno valenza di piano territoriale paesistico;

Preso atto:

- dell'adozione del piano territoriale di coordinamento con deliberazione dell'Assemblea del Consortile del parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate n. 17 del 24 novembre 1992, vistata dal Comitato Regionale di Controllo il 22 dicembre 1992 con protocollo n. 21534;
- che, a seguito della pubblicazione all'albo consortile della proposta di piano territoriale di coordinamento adottata dal Consorzio del parco, avvenuta dal 16 dicembre 1992 al 14 gennaio 1993, sono pervenute n. 101 osservazioni, di cui 88 presentate entro il limite dei trenta giorni successivi al termine della pubblicazione all'albo del Consorzio, e tredici presentate oltre tale termine;
- che con atto n. 6184/1 del 14 dicembre 1993 la Sezione Terza del Comitato Regionale di Controllo ha incaricato il dr. Paolo Baccolo, funzionario regionale in servizio presso il Servizio Foreste del Settore Agricoltura e Foreste della Giunta regionale, dirigente, quale commissario «ad acta», con l'incarico di sostituirsi all'Assemblea del Consorzio Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate ai fini dell'esame istruttorio delle osservazioni presentate alla proposta di piano territoriale di coordinamento del parco;
- che con atto n. 29113/016 del 14 luglio 1994 la Sezione Terza del Comitato Regionale di Controllo ha assegnato il termine del 15 settembre 1994 per l'adozione dei provvedimenti richiamati da parte del commissario «ad acta»;
- che con nota n. 8482 del 20 settembre 1994 il dr. Paolo Baccolo ha comunicato di aver concluso in data 15 settembre 1994 le controdeduzioni alle osservazioni presentate al piano;
- che con deliberazione n. 2 del 7 dicembre 1994 il commissario «ad acta» ha deliberato le controdeduzioni alle osservazioni esaminate e la trasmissione alla Giunta regionale degli atti approvati e, tra gli altri, comprendenti:
 - a) le norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento, così come modificate a seguito dell'esame delle osservazioni;
 - b) la cartografia 1:10.000 «Ambiti di tutela e zone territoriali»;
 - c) la cartografia 1:10.000 «Perimetro del parco»;

- d) la cartografia 1:5.000 «Riserve naturali»;
 - che le deliberazioni citate e i relativi allegati sono conservati presso il Servizio proponente;
 - che l'annuncio di deposito degli elaborati di proposta del piano territoriale di coordinamento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4, Serie Ordinaria del 23 gennaio 1995;
 - Fatte proprie le seguenti considerazioni espresse dal Dirigente del Servizio proponente:
 - è stato costituito, con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 61957 del 20 giugno 1995, un apposito gruppo di lavoro interassessorile, costituito da funzionari dei Settori: Presidenza, Territorio, Ambiente ed Energia, Agricoltura e Foreste, affidando la responsabilità di coordinamento dell'istruttoria all'arch. Piero Garbelli e al dr. Alberto Tenconi, ed assegnando le funzioni di segreteria tecnica all'Unità Operativa Organica «Piano regionale delle aree protette e pianificazione territoriale dei parchi»;
 - tale gruppo di lavoro è stato modificato con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 4144 del 6 agosto 1996;
 - con deliberazione della Giunta regionale n. 6/36608 del 5 giugno 1998 si è dichiarato decaduto il gruppo di lavoro costituito e si è individuato nella Conferenza dei Servizi la procedura per la verifica istruttoria della proposta di piano territoriale di coordinamento al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - i lavori della Conferenza coordinata dal dr. A. Tenconi, responsabile dell'Unità Operativa Organica «Piano regionale delle aree protette e pianificazione territoriale dei parchi», avviati in data 29 settembre 1998, si sono conclusi il 19 novembre 1998 come da verbali allegati agli atti;

Preso atto che la Conferenza dei Servizi ha rilevato la necessità di apportare modifiche alla proposta di piano territoriale di coordinamento del parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate adottata con D.A.C. n. 17 del 24 novembre 1992, inerenti l'azionamento e la normativa, al fine di assicurare una migliore coerenza con gli indirizzi di politica ambientale, con i piani e gli interventi di interesse regionale, nonché di realizzare gli approfondimenti e i miglioramenti proposti dal commissario «ad acta» in sede di controdeduzione alle osservazioni;

Premesso che la deliberazione della Giunta regionale n. 6/49652 del 18 aprile 2000 «Approvazione dei criteri applicativi della l.r. 11/2000 e disposizioni relative al procedimento di approvazione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241» prevede, per i piani territoriali di coordinamento per i quali l'istruttoria sia stata completata alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2/00 n. 11, ma rispetto ai quali non sia stata approvata la verifica istruttoria dalla Giunta regionale, che gli uffici provvedano al completamento dell'iter istruttorio determinando le modifiche necessarie anche in relazione alle osservazioni ed alle controdeduzioni pervenute;

Dato atto che il Dirigente del Servizio proponente dichiara che gli uffici hanno apportato modifiche alla cartografia e alle norme tecniche di attuazione prodotte dalla Conferenza dei Servizi a seguito dell'accoglimento totale o parziale delle osservazioni pervenute alla Regione Lombardia, così come da elenco allegato agli atti, comprendente anche le osservazioni non recepite;

Dato altresì atto che il piano territoriale di coordinamento del parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate individua, nell'ambito del parco regionale, le zone proposte a parco naturale;

Considerato che l'istituzione del parco naturale e l'approvazione delle relative norme devono avvenire rispettivamente con legge regionale e con deliberazione di Consiglio regionale così come previsto dall'art. 1, comma 5, della l.r. 11/2000;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare il piano territoriale di coordinamento del parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate,

comprendente i seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- a) Norme tecniche di attuazione;
- b) Tavole:
 1. Articolazione territoriale (fogli 1-2) in scala 1:10.000 (*omissis*) (1);
 2. Aree proposte a parco naturale (fogli 1-2) in scala 1:10.000 (*omissis*) (1);
- 2) di dare atto che il predetto piano territoriale di coordinamento ha effetti di piano paesistico, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- 3) di demandare a successive deliberazioni le proposte di perimetro e della normativa del parco naturale;
- 4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(1) Gli allegati cartografici che si omettono sono consultabili in libera visione presso le competenti strutture della Giunta regionale ivi compresi gli SpazioRegione e la sede del parco.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

Titolo I

NORME GENERALI DI INQUADRAMENTO

- Art. 1 – Ambito e contenuti del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate
- Art. 2 – Elaborati del PTC
- Art. 3 – Effetti del PTC
- Art. 4 – Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
- Art. 5 – Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale
- Art. 6 – Modalità e strumenti di attuazione del PTC
- Art. 7 – Piani di settore
- Art. 8 – Regolamenti d'uso
- Art. 9 – Piano di gestione
- Art. 10 – Interventi esecutivi
- Art. 11 – Pareri, certificazioni, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce e relative garanzie
- Art. 12 – Dichiarazione di compatibilità ambientale

Titolo II

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

- Art. 13 – Perimetri e azzonamento
- Art. 14 – Zona di tutela agroforestale
- Art. 15 – Zona agricola
- Art. 16 – Zona di iniziativa comunale orientata
- Art. 17 – Zona con presenza di strutture ed attrezzature sportive o ricreative e di interesse sociale

Titolo III

NORME DI SETTORE

- Art. 18 – Attività selvicolturali
- Art. 19 – Tutela delle zone umide, della flora e della vegetazione spontanea
- Art. 20 – Tutela paesistica
- Art. 21 – Tutela idrogeologica ed idrologica
- Art. 22 – Conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma
- Art. 23 – Tutela della fauna minore
- Art. 24 – Fruizione ricreativa e sociale del parco
- Art. 25 – Infrastrutture e servizi pubblici o di pubblico interesse
- Art. 26 – Prevenzione incendi

Titolo IV

NORME FINALI

- Art. 27 – Acquisizione di aree ed indennizzi
- Art. 28 – Vigilanza
- Art. 29 – Repressione degli interventi abusivi, potere cautelare e sanzioni amministrative
- Art. 30 – Poteri di deroga e rettifiche cartografiche
- Art. 31 – Accordi di programma

Titolo I

NORME GENERALI DI INQUADRAMENTO

Art. 1

Ambito e contenuti del piano territoriale di coordinamento

1. Il presente Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) ha natura ed effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale, ed è approvato con i contenuti di cui all'art. 17 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il piano territoriale assume anche i contenuti di piano territoriale paesistico ai sensi degli artt. 4 e 5 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il presente piano apporta modifiche al perimetro di cui alla l.r. 16 settembre 1983 n. 76 (Istituzione del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate), necessarie per un miglior assetto territoriale.

4. Il territorio del parco regionale è costituito dalle aree delimitate dal confine indicato sulle tavole di piano: del segno grafico che sulla tavola delimita il confine del parco fa testo il punto limite più interno verso il parco stesso.

5. Il piano individua, all'interno del confine del parco regionale, le aree a parco naturale, aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

Art. 2

Elaborati del piano territoriale

Il PTC si compone dei seguenti elaborati:

- Norme Tecniche di Attuazione;
- Tavole:
 1. Articolazione territoriale (scala 1:10.000);
 2. Aree proposte a parco naturale e modifiche ai confini ex l.r. 76/83 (scala 1:10.000).

Art. 3

Effetti del piano territoriale e salvaguardie transitorie

1. I rapporti fra il PTC e il piano territoriale di coordinamento provinciale sono regolati dall'art. 3 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1.

2. Le previsioni urbanistiche del PTC sono vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

Art. 4

Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. I Comuni consorziati devono apportare, relativamente alle aree comprese nel perimetro del parco, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del PTC, tutte le correzioni conseguenti, recependo il perimetro e la zonizzazione del PTC ed inserendo nelle norme tecniche di attuazione il rinvio alle presenti norme.

2. I Comuni medesimi devono, entro due anni dall'entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del PTC, provvedere con apposita variante all'aggiornamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alle aree esterne al perimetro del parco, tenendo conto degli indirizzi derivati dal PTC.

Art. 5

Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale

1. In sede di variante di adeguamento, ai sensi del precedente art. 4, 2° comma e, comunque, in sede di adozione di strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi o di loro varianti, i Comuni consorziati sono tenuti ad osservare i criteri e gli indirizzi dettati dal presente articolo per le aree esterne al perimetro del parco.

2. I criteri e gli indirizzi sono i seguenti:

- a) dovranno essere sottoposte a specifica salvaguardia le aree verdi e gli elementi vegetali di rilevanza ambientale;
- b) dovranno essere tutelate e salvaguardate le superfici a bosco, sia a ceduo che ad alto fusto, nonché le aree con destinazione agricola e boschiva;
- c) dovranno essere tutelati i corsi d'acqua, anche con portata irregolare, nonché le relative sponde;
- d) le nuove attività industriali, con esclusione dell'artigianato non nocivo all'igiene e alla salute pubblica, dovranno collocarsi al di fuori dei confini del parco; gli interventi di nuova ricollocazione dovranno prevedere i seguenti interventi:

- integrazione visiva attraverso schermature verdi, degli edifici e delle recinzioni;
- contenimento e limitazione dell'impatto sonoro;

e) l'aggregato urbano dovrà preferibilmente essere definito da perimetri continui, al fine di conseguire il minor consumo di risorse naturali e territoriali;

f) dovranno essere altresì definiti i parcheggi perimetrali, la viabilità di penetrazione al Parco, gli accessi al Parco stesso in coerenza con le previsioni del presente piano e dei suoi strumenti attuativi.

Art. 6

Modalità e strumenti di attuazione del piano

1. Il piano è attuato dall'ente gestore del Parco, dalle Am-

ministrazioni Provinciali di Como e Varese, dai singoli Comuni, dagli altri enti pubblici, dai privati singoli o associati, secondo le rispettive competenze, con gli atti e i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente e dagli strumenti di cui ai successivi articoli.

2. L'ente gestore promuove la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia o al miglioramento dell'ambiente nei modi e nei casi previsti dalla legge e dalla presente normativa.

3. Sono strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del PTC:

- i piani di settore;
- i regolamenti d'uso;
- il piano di gestione;
- gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati;
- i pareri, le certificazioni, le autorizzazioni, le denunce e le concessioni d'uso previste dalle presenti norme e dalla normativa vigente.

Art. 7

Piani di settore

1. L'ente gestore predispone piani di attuazione per i seguenti settori funzionali, in ordine di priorità:

- a) agroforestale, per la tutela e gestione delle aree boscate e la difesa dagli incendi boschivi;
- b) fruizione sociale, ricreativa e culturale del Parco;
- c) tutela della fauna selvatica;
- d) tutela geologica ed idrogeologica;
- e) cascate e patrimonio rurale.

2. Il piano di settore è adottato dall'ente gestore, quindi pubblicato mediante deposito presso la segreteria dell'ente gestore che ne trasmette copia alla Giunta regionale e agli enti locali interessati e ne dà avviso al pubblico; l'avviso di deposito è dato mediante pubblicazione all'albo dell'ente gestore e degli enti consorziati; nei trenta giorni, successivi al deposito chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni.

3. Il piano è approvato dall'ente gestore, con le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento di osservazioni, entro i successivi sessanta giorni; in mancanza di osservazioni il piano è definitivamente approvato.

4. Il piano diventa esecutivo dopo la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo consortile della deliberazione definitiva di approvazione, ed è trasmesso in copia entro i venti giorni successivi alla pubblicazione stessa alla Giunta regionale.

5. Dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione del piano di settore fino all'approvazione del piano stesso e, comunque, per non oltre un anno dalla data di pubblicazione, sono vietati opere ed interventi e attività in contrasto con le disposizioni del piano adottato.

6. I piani di settore individuati dal precedente primo comma possono essere adottati ed approvati anche per stralci, secondo le medesime procedure di cui ai precedenti commi; anche in tal caso si applicano le salvaguardie di cui al precedente 5° comma.

7. L'ente gestore può adottare, ai sensi del precedente secondo comma, piani anche per settori diversi da quelli individuati dal 1° comma del presente articolo, previo parere vincolante della Giunta regionale; anche per tali piani si applicano le salvaguardie di cui al precedente 5° comma.

Art. 8

Regolamenti d'uso

1. I regolamenti per l'uso del territorio e dei beni, nonché per la gestione dei servizi, sono approvati dall'Ente gestore.

2. Il regolamento è adottato dall'Ente Gestore, pubblicato all'albo dell'Ente Gestore stesso e dei Comuni consorziati per 30 giorni; nei successivi 30 giorni possono essere presentate da chiunque ne abbia interesse osservazioni, sulle quali decide l'Ente Gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.

3. I regolamenti, una volta approvati dall'Ente Gestore nei termini del precedente secondo comma, divengono esecutivi a seguito di ripubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo dell'Ente Gestore; i regolamenti definitivamente approvati sono altresì pubblicati agli albi dei Comuni interessati.

4. Entro 20 giorni dalla intervenuta esecutività, i regolamenti sono trasmessi per conoscenza alla Giunta regionale.

Art. 9

Piano di gestione

1. Il piano di gestione, che costituisce strumento di programmazione economico-sociale per l'attuazione delle finalità del PTC, è predisposto dall'Ente gestore del parco e proposto alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Esso ha validità triennale, è articolato in programmi attuativi annuali e può essere sottoposto a revisione annuale.

3. Il piano di gestione definisce, graduandoli secondo priorità predeterminate, gli interventi necessari per la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed ambientale, tenuto conto degli interessi di carattere socio-economico e, in particolare, di quelli afferenti i settori di cui all'art. 7, in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

4. Il piano di gestione è costituito da:

- relazione illustrativa;
- elenco degli interventi pubblici e privati da realizzare nel periodo considerato e relative modalità di attuazione;
- descrizione e rappresentazione cartografica degli interventi;
- eventuale normativa di dettaglio degli interventi previsti nelle singole zone, o di coordinamento tra gli interventi;
- relazione finanziaria, con le indicazioni delle spese presumibilmente a carico dell'Ente gestore e, se del caso, degli Enti consorziati e dei privati, nonché delle fonti dei finanziamenti pubblici o privati che si presume di reperire per far fronte alle spese e relative modalità;
- eventuali meccanismi convenzionali con i soggetti proprietari, e/o titolari dei beni o delle attività oggetto di convenzione.

Art. 10

Interventi esecutivi

1. Ove gli interventi esecutivi, riguardanti opere di pubblica utilità, comportino l'espropriazione o l'occupazione temporanea di beni di proprietà privata, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse, ai sensi di legge.

2. Gli interventi esecutivi degli Enti istituzionalmente competenti per ambiti territoriali posti all'interno del perimetro del territorio del Parco sono sottoposti al preventivo parere da parte dell'Ente gestore, il quale può imporre modificazioni o prescrizioni esecutive e vincolanti in tema di salvaguardia ambientale.

3. L'Ente gestore deve esprimere il proprio parere entro 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza; decorso inutilmente detto termine, il parere si intenderà espresso positivamente.

Art. 11

Pareri, certificazioni, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce e relative garanzie

1. Sono sottoposti a parere obbligatorio dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo dell'ente gestore, secondo le competenze fissate dallo Statuto:

- gli atti e i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), quarto comma, art. 21 della l.r. 86/1983;
- i piani attuativi interessanti aree ed edifici compresi in tutto o in parte nel parco, secondo quanto disposto dall'art. 7, 6° comma, della l.r. 23 giugno 1997, n. 23;
- specifici interventi o provvedimenti per i quali le norme del presente PTC, i piani di settore e i regolamenti d'uso prevedano esplicitamente il parere dell'Ente gestore.

2. Nei casi di cui al precedente primo comma lett. c), l'Ente gestore deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti relativi; trascorso tale termine, il parere si intende favorevole; nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma si applicano i disposti di cui al sesto comma, art. 21 della l.r. 86/1983.

3. L'autorizzazione paesaggistica comunale subdelegata è rilasciata previa certificazione di conformità da parte dell'Ente gestore sull'intervento proposto; tale certificazione è emessa nel termine e nei casi previsti dall'art. 10 della l.r. 9 giugno 1997, n. 18.

4. Nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato

dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, siano difformi dalle prescrizioni del presente piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei Comuni del Parco, l'Ente gestore, oltre ai Comuni del parco interessati, deve esprimere, nell'ambito delle procedure previste dalla vigente legislazione, apposito parere, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla relativa richiesta, sulla base della relazione di compatibilità ambientale di cui al successivo art. 12, comma 3; a tal fine l'Ente gestore e i Comuni del parco interessati devono necessariamente partecipare alla conferenza dei servizi convocata a termini dell'art. 3, d.P.R. 383/94; in tal caso il parere è reso, sempre sulla base della predetta relazione di compatibilità ambientale, nell'ambito della conferenza dei servizi, con le modalità di cui all'art. 3, comma 4, dello stesso d.P.R. 383/94.

5. Le autorizzazioni di competenza dell'ente gestore, previste dalla vigente legislazione nonché dalle norme del presente piano, sono emesse, fatte salve diverse disposizioni contenute in leggi di settore, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa istanza, dal presidente o dal consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, con le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie a garanzia della tutela ambientale.

6. I nulla osta di competenza dell'Ente gestore, previsti in materia forestale dalle presenti norme, devono essere rilasciati nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza e devono essere emanati sulla base di una relazione tecnica o di un progetto di taglio, predisposti a cura ed a spese dell'Ente gestore, da allegare al nulla osta stesso; qualora l'Ente gestore non si esprimesse nel termine sopra indicato, il nulla osta si intende favorevole.

7. L'Ente gestore, quando sussistono ragioni di opportunità e convenienza per il pubblico interesse, può affidare in concessione a privati il diritto di superficie o l'uso di beni di proprietà consortile o la gestione di attrezzature e servizi di proprietà consortile o da realizzarsi, sempre in regime di concessione, su aree o in relazione a beni di proprietà consortile.

8. Fatti salvi, fino alla loro naturale scadenza, i rapporti già costituiti dalla data di entrata in vigore del presente PTC, le concessioni a privati d'uso esclusivo di beni o di gestioni di attrezzature e servizi di proprietà dei Comuni consorziati per le aree interne al Parco, sono affidate previa convenzione da stipularsi tra l'Ente gestore, il Comune interessato ed il privato concessionario anche ai sensi della legge 142/1990.

9. Nei casi di interventi soggetti a denuncia all'Ente gestore, previsti dalle leggi vigenti, dalle presenti norme, dai piani di settore e dai regolamenti d'uso, la denuncia consiste in una comunicazione dettagliata esplicativa dell'intervento, delle sue modalità e dei tempi di esecuzione, nonché dell'indicazione delle eventuali migliorie ambientali o colturali derivanti dall'intervento; entro 60 giorni dal ricevimento delle denunce, il Presidente può inibire l'intervento, o dettare prescrizioni esecutive, qualora lo stesso contrasti con le norme di tutela dell'ambiente e possa recare grave compromissione o alterazione; le opere oggetto della denuncia non possono avere inizio prima della scadenza del termine suddetto.

10. L'Ente gestore, con proprio regolamento, può stabilire, in relazione alla natura e rilevanza degli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia, quale specifica documentazione illustrativa e tecnica debba essere prodotta in allegato alle istanze di autorizzazione o alle denunce.

11. In caso di intervento convenzionato, autorizzato, concesso o soggetto a denuncia, il provvedimento dell'ente gestore può essere subordinato alla prestazione di idonee garanzie in ordine ai lavori di ripristino o di recupero ambientale previsti o prescritti da eventuali indennizzi e, in genere, alle obbligazioni assunte dal richiedente nei confronti dell'Ente gestore.

Art. 12

Dichiarazione di compatibilità ambientale

1. Fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale previste dalle leggi vigenti in materia, per le fattispecie ivi non contemplate, in tutte le zone del parco sono soggetti a Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (DCA) i seguenti interventi, se ed in quanto ammessi dalle presenti norme:

- opere di viabilità extraurbane e rete dei trasporti sovra-comunali;
- opere di depurazione delle acque o di loro captazione

e distribuzione, con esclusione delle reti di allacciamento alle singole utenze;

c) realizzazione di oleodotti, gasdotti, elettrodotti con tensione di esercizio superiore a 30 Kvolt e pozzi di trivellazione;

d) realizzazione di nuove costruzioni destinate ad attrezzature sportive o turistico-ricettive, che non costituiscano semplice pertinenze o ampliamenti di strutture già esistenti.

2. La procedura della DCA ha l'obiettivo di accertare gli effetti sull'ambiente indotti dall'intervento proposto al fine di dimostrarne la compatibilità con l'ambiente stesso, inteso nella complessità descritta al successivo comma 3 lett. c).

3. La DCA è redatta da professionisti esperti in materia che sotto la propria responsabilità:

a) indichino i dati per individuare e valutare gli effetti negativi, diretti ed indiretti che l'intervento può avere sull'ambiente, inteso nei seguenti fattori e nell'interazione fra i fattori stessi: l'uomo, la flora, la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, e li comparino agli effetti positivi indotti dalla realizzazione dell'intervento;

b) descrivano le misure per evitare o annullare o ridurre al minimo e possibilmente compensare gli effetti negativi sull'ambiente.

4. Gli elementi essenziali della valutazione e delle soluzioni tecniche adottate sono trasfusi in una convenzione, a cura ed a spese del richiedente, da stipularsi con l'Ente gestore, nella quale è altresì determinato l'eventuale indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili; l'inizio dei lavori è subordinato alla preventiva stipula della convenzione.

5. L'Ente gestore approva la convenzione; detta deliberazione, unitamente alla bozza di convenzione e allo studio interdisciplinare, è depositata in libera visione presso la segreteria dell'Ente gestore per 15 giorni consecutivi.

6. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni.

7. L'Ente gestore, successivamente alla scadenza dei termini di cui sopra, approva definitivamente, esaminate le eventuali osservazioni, la convenzione.

8. In relazione alla speciale natura dell'opera e degli interessi ambientali coinvolti, l'Ente gestore, prima della deliberazione di cui al precedente 5° comma o durante il periodo di pubblicazione, può sollecitare il contributo di Enti pubblici e delle ASL competenti per territorio.

9. Gli elementi di cui al precedente comma 3, lett. b), c), d), e), debbono essere contenuti in una apposita relazione da presentarsi in occasione della progettazione di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato siano difformi dalle prescrizioni del presente piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei comuni del parco interessati; sulla base di detta relazione l'Ente gestore si esprime a termini dell'art. 11.

Titolo II ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 13 Perimetri e azionamento

1. Rispettivamente nelle Tavole 1 e 2 sono individuati il perimetro del parco regionale, che modifica quello individuato con l.r. 76/83 ai fini di un miglior assetto territoriale, e la proposta del parco naturale, individuato ai sensi della l.r. 32/96, in cui sono ricomprese tutte le aree del parco regionale, con esclusione di quelle ricadenti nella zona ad iniziativa comunale orientata.

2. Il territorio del parco, comprensivo delle aree proposte a parco naturale ai sensi del precedente comma, è articolato nelle seguenti zone territoriali, individuate con apposito simbolo grafico nell'allegata Tav. 1:

- zona di tutela agroforestale (art. 14);
- zona agricola (art. 15);
- zona di iniziativa comunale orientata (art. 16);
- zona con presenza di strutture ed attrezzature sportive o ricreative e di interesse sociale (art. 17).

3. Il PTC individua altresì, con appositi simboli grafici in Tav. 1:

- all'interno della zona di tutela agroforestale, gli ambiti

agricoli e gli ambiti di prioritario interesse, naturalistico (art. 14);

- le cascine storiche (art. 20);
- le attrezzature di servizio per il Parco (art. 24).

Art. 14 Zona di tutela agroforestale

1. La Tav. 1 identifica con apposito simbolo grafico la zona di tutela agroforestale, la quale corrisponde alle aree di più elevato valore ecologico, ambientale e paesaggistico e comprende i soprassuoli forestali di maggiore complessità strutturale, le zone umide con i relativi ambienti vegetali di elevato valore naturalistico, nonché aree agricole di limitata ampiezza intercluse nel tessuto forestale.

2. La zona di tutela agroforestale ha le finalità di:

- conservare, valorizzare e rinnovare le caratteristiche superficiali boschive, originatesi dalla brughiera della pineta di Appiano Gentile e Tradate, applicando modelli di trattamento atti a mantenere la caratteristica composizione a prevalenza di pino silvestre, querce, castagno ed altre specie autoctone;
- promuovere l'applicazione di una selvicoltura naturalistica attenta agli aspetti faunistici e paesaggistici, che rispetti la razionalità e l'economicità degli interventi forestali;

- garantire l'alternanza tra superfici boscate, superfici vegetate a brughiera e superfici agricole, fondamentale per il mantenimento del paesaggio e per lo sviluppo della fauna selvatica locale;

- evitare l'ulteriore diffusione polverizzata di strutture abitative all'interno delle superfici agricole e forestali;

- promuovere ed assicurare il coinvolgimento attivo dei proprietari, singoli e associati, per la gestione attiva del bosco, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti e dei servizi del bosco;

- regolamentare la fruizione pubblica del territorio tutelato, nel rispetto della natura, del paesaggio, delle attività agricole e forestali e della proprietà privata, allo scopo di evitare danni o fenomeni di degradazione indotti da comportamenti errati.

3. Nella zona di cui al presente articolo la gestione del territorio è prioritariamente finalizzata alla conservazione e ricostituzione di formazioni forestali caratterizzate da buon grado di rinnovazione naturale, considerate un insostituibile strumento di qualificazione del territorio.

4. L'esercizio dell'attività agricola e di allevamento è compatibile con la destinazione di zona; allo scopo di conservare elementi di discontinuità nella copertura forestale, necessari per l'arricchimento floristico e faunistico dell'ecosistema del parco, i coltivi ed i prati inclusi nella zona di cui al presente articolo possono mantenere l'indirizzo culturale in essere alla data di entrata in vigore del presente piano, anche attraverso interventi di ripulitura della vegetazione arbustiva ed arborea colonizzatrice nel rispetto delle normative vigenti.

5. All'interno della zona di cui al presente articolo la Tav. 1 identifica con apposito tratto grafico gli «ambiti di prioritario interesse naturalistico», corrispondenti alle zone umide ed agli ambienti boscati caratterizzati da forme vegetali notevolmente strutturate e diversificate e scarso disturbo antropico; in tali ambiti la gestione forestale dovrà essere improntata alla tutela dei valori ecologici complessivi, con particolare riferimento alla componente faunistica il piano di settore agroforestale di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. a) può apportare modifiche o integrazioni ai suddetti ambiti, a seguito di intervenute modificazioni dello stato degli ambienti interessati, programmare interventi di gestione e valorizzazione ed individuare le modalità di erogazione di contributi per il mantenimento culturale e la valorizzazione naturalistica degli ambiti stessi.

6. Nelle aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo sono vietati:

- a) la realizzazione di nuove costruzioni e di nuovi insediamenti extragricoli;

- b) la realizzazione di nuovi insediamenti agricoli sono definiti dal piano di settore, fino all'approvazione di suddetto piano tali interventi sono soggetti a parere del parco;

- c) i disboscamenti delle superfici boscate sia ad alto fusto che cedue, salvo che per le necessità delle attività agricole-forestali, di pubblico interesse o di pubblica utilità, da effettuarsi comunque previa autorizzazione dell'Ente gestore, da rilasciarsi secondo i disposti degli appositi articoli della l.r.

9/77 e, per i terreni soggetti a vincolo idrogeologico, anche ai sensi dell'art. 25 l.r. 8/76, fatta salva la competenza di altra pubblica autorità in base alla vigente legislazione;

d) l'uso di mezzi motorizzati al di fuori delle strade provinciali, comunali o vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, ad eccezione dei mezzi pubblici o di servizio, dei mezzi necessari per la conduzione agricola, agrituristica e forestale.

7. Allo scopo di evitare la diminuzione della superficie forestale del parco, i disboscamenti autorizzati per la realizzazione di interventi di pubblico interesse o utilità ai sensi del comma precedente dovranno prevedere opere di compensazione per il danno ambientale indicato dall'Ente gestore.

8. Le modalità di utilizzo dei terreni ricadenti negli «ambiti agricoli» di cui al precedente comma 4, come pure le modalità di intervento sugli edifici e sulle infrastrutture agricole, inclusi nella presente zona, sono normati con le medesime prescrizioni di cui al successivo art. 15, commi 2, 3 e 4. All'interno degli «ambiti agricoli» i nuovi allevamenti sono collocati secondo le prescrizioni del Piano agro-forestale di cui al precedente art. 7 comma 1.

9. Le modalità di intervento sugli edifici a destinazione extra-agricola sono precisate al successivo art. 20.

Art. 15

Zona agricola

1. La Tav. 1 individua con apposito simbolo grafico la zona agricola, nella quale la gestione del territorio è prioritariamente finalizzata alla tutela, conservazione e valorizzazione delle coltivazioni agricole, giudicate elemento fondamentale di caratterizzazione del paesaggio del parco, componente di arricchimento floristico e faunistico, presidio insostituibile nei confronti del degrado territoriale ed ambientale.

2. Nelle aree di cui al precedente comma non è consentita nuova edificazione salvo quella finalizzata all'esercizio dell'attività agricola; negli insediamenti rurali esistenti alla data di adozione del presente piano sono consentiti esclusivamente:

a) il recupero degli edifici e delle strutture esistenti, come definiti dalle lettere a), b), c), dell'art. 31 della legge 457/1978 (interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo);

b) la nuova edificazione, con destinazione agricola ed entro gli indici di densità fondiaria di cui all'art. 2 secondo comma l.r. 93/1980; a tal fine il rispetto di detti indici deve essere verificato computando esclusivamente la disponibilità, da parte del richiedente, di terreni anche esterni al perimetro del Parco, purché ricadenti nell'ambito dei territori dei Comuni interessati dal presente piano; ove possibile le nuove edificazioni andranno realizzate in prossimità a quelle già esistenti;

c) la ristrutturazione dei volumi esistenti per destinazioni extragricole esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal successivo art. 20.

3. Per gli interventi edilizi di cui al precedente 2° comma lett. a) e b) la concessione edilizia può essere rilasciata solo ai soggetti e con le procedure di cui all'art. 3 l.r. 93/1980.

4. In tutte le aree ricadenti nella presente zona in cui sia in corso, alla data di adozione del presente piano, l'attività agricola, è sempre ammesso l'agriturismo, come disciplinato dalla l.r. 3/1992; a tal fine sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d), dell'art. 31 legge 457/1978, secondo gli indici edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali.

5. La realizzazione di serre e tunnel per l'attività ortoflorovivaistica è ammessa esclusivamente nel limite di copertura del 10% dell'intera superficie aziendale compresa nei Comuni inclusi nel Parco.

6. In tutte le aree ricadenti nella zona di cui al presente articolo è comunque vietato:

a) la recinzione dei fondi agricoli, tranne per quanto riguarda le aree di pertinenza dell'azienda nonché le recinzioni a salvaguardia di orti, frutteti, vivai, di colture pregiate o di pascoli o di aree legate a particolari esigenze di allevamento; sono comunque vietate le recinzioni cieche;

b) installare campeggi o depositi di roulotte, fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 3/1992 per l'esercizio dell'agriturismo;

c) l'uso di mezzi motorizzati al di fuori delle strade provinciali, comunali o vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, tranne che per i mezzi pubblici e di servizio, quelli

necessari per la coltivazione agricola o forestale, nonché connessi all'esercizio dell'attività agrituristica ed alla sua fruizione.

7. Gli allevamenti zootecnici, intesi come attività di allevamento dell'imprenditore agricolo in funzione della produzione del fondo, sono ammessi nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento, maturazione ed utilizzo dei reflui zootecnici.

8. È sempre ammesso l'allevamento di animali nel limite del fabbisogno familiare e/o agrituristico, effettuato presso l'insediamento rurale.

9. Le modalità di utilizzo dei terreni boschivi inclusi nella presente zona sono normate ai sensi del successivo art. 18.

Art. 16

Zona di iniziativa comunale orientata

1. La Tav. 1 individua con apposito simbolo grafico la zona ad iniziativa comunale orientata, la quale comprende gli aggregati urbanizzati dei singoli comuni consorziati, loro frazioni ed aree che sono rimessi alla potestà comunale in materia urbanistica. In quest'area sono altresì effettuabili interventi di adeguamento funzionale degli accessi alle residenze, la realizzazione di parcheggi, e la gestione della componente vegetale ai fini antincendio, di tutela degli edifici e dell'abitabilità come previsti dagli strumenti urbanistici comunali.

2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nella zona di cui al presente articolo sono soggetti, oltre che alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano, anche alle procedure di cui ai precedenti art. 11 e 12, nei casi ivi disciplinati.

3. Nella zona ad iniziativa comunale orientata gli strumenti urbanistici comunali dovranno essere redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:

a) il completamento della struttura urbana dovrà privilegiare il recupero dei volumi esistenti;

b) i nuovi sviluppi urbani dovranno avvenire in continuità con l'esistente e dovranno essere preferibilmente definiti da perimetri continui per conseguire il minor consumo di risorse territoriali; a tal fine dovranno essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante.

Art. 17

Zona con presenza di strutture ed attrezzature sportive o ricreative di interesse sociale

1. La Tav. 1 individua con apposito simbolo grafico la zona caratterizzata dalla presenza di strutture ed attrezzature sportive, ricreative e sociali, private e di interesse collettivo.

2. Tale zona comprende;

a) gli ambiti interessati dagli impianti connessi alla pratica del golf e del calcio in località «La Pinetina».

b) strutture socio assistenziali e religiose in Comune di Vedano Olona e Venegono Superiore. È ammessa la recinzione dell'intero spazio di pertinenza in conformità alle direttive del successivo art. 20.

3. Sugli edifici esistenti, nelle zone di cui al comma precedente, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento normativo. La realizzazione di nuove strutture od adeguamenti di quelli esistenti sono consentite in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

Titolo III NORME DI SETTORE

Art. 18

Attività selvicolturali

1. In tutto il territorio del parco le superfici forestali, così come definite dall'art. 3 della l.r. 80/89, sono disciplinate dalle disposizioni della l.r. 9/77, da quelle del presente piano e, per quanto da tali disposizioni non specificatamente previsto, dalla l.r. 8/76 come modificata dalla l.r. 80/89, nonché dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale valide per tutto il territorio della Regione.

2. In particolare, la valorizzazione e conservazione delle formazioni forestali viene perseguita - ovunque possibile ed economicamente vantaggioso - attraverso interventi finalizzati a garantire le migliori condizioni alla rinnovazione naturale delle specie autoctone, attraverso l'evoluzione delle tipologie strutturali verso formazioni ad alto fusto pluristratificate. Nelle aree boscate ricadenti negli ambiti a prioritario inte-

resse naturalistico, di cui al precedente art. 14, le eventuali utilizzazioni dovranno prevedere il rilascio di un numero minimo per ettaro di esemplari arborei morti, in piedi o a terra, in fase di disfacimento, a scopo di ricovero per la fauna selvatica.

3. Gli interventi di utilizzazione boschiva devono tendere:

a) nelle formazioni ad alto fusto o in fase di conversione ad alto fusto, ovunque possibile ed economicamente vantaggioso, ad ottenere formazioni a maggiore complessità strutturale e di composizione più variata, per le specie eliofile sono ammessi anche tagli rasi e a buche;

b) nelle formazioni cedue, ovunque possibile ed economicamente vantaggioso, ad ottenere formazioni di maggiore complessità strutturale e di composizione più variata, con ingresso ed affermazione anche delle specie autoctone più pregiate, nei soprassuoli boscati in versante, sono ammessi tagli rasi con interventi di ricostruzione boschiva unicamente per motivi di salvaguardia idrogeologica.

4. Per le aree boscate sono predisposti piani di assestamento o piani di indirizzo forestale, secondo il disposto dell'art. 19 l.r. 80/89 e con le procedure ivi previste; il piano di assestamento, predisposto secondo i criteri generali stabiliti dall'art. 4 della l.r. 86/83 e secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale, descrive la situazione attuale dei complessi forestali presi in esame, il modello normale di bosco a cui tendere per soddisfare le molteplici funzionalità ed obiettivi descritti dal presente articolo e i diversi trattamenti da applicarsi per l'adeguamento dello stato reale allo stato normale.

5. A specificazione degli orientamenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, entro un anno dall'approvazione del presente PTC, è predisposto il piano di settore agroforestale di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. a), il quale costituisce indirizzo per i successivi piani di assestamento forestale o piani di indirizzo forestale, nonché principale riferimento per i finanziamenti, i contributi e gli incentivi previsti dal piano di gestione di cui al precedente art. 9; il piano di settore agroforestale deve in particolare perseguire i seguenti obiettivi:

– proporre le modalità di gestione consorziata dei boschi da parte dei proprietari, e di commercializzazione e valorizzazione del prodotto legnoso;

– definire i criteri per la lotta agli incendi boschivi;

– definire i criteri di ricostituzione delle aree boscate bruciate e degradate;

– proporre modalità di gestione in regime di convenzione con i privati, anche a scopo sperimentale, per le aree forestali di acquisizione pubblica;

– prevedere norme per compensare la perdita di superfici boscate che tengano conto del loro reale valore ecologico;

– dare indicazioni per la gestione della fascia boscata sottostante gli elettrodotti, in funzione faunistica ed estetica;

– dare indicazioni in merito alle attività economiche compatibili da promuovere o incentivare oltre alla selvicoltura;

– individuare la gestione delle specie arboree alloctone presenti nel parco e gli interventi selvicolturali specifici.

7. Il piano di settore individua:

a) le aree forestali a prevalente destinazione di tutela naturalistica e ambientale, integrando o modificando se del caso gli ambiti a prioritario interesse naturalistico di cui al precedente art. 14;

b) le aree forestali a prevalente destinazione di tutela idrogeologica, corrispondenti ai consorzi vegetali tipici delle vallette di erosione dei corsi d'acqua;

c) le aree forestali o agroforestali a prevalente destinazione paesaggistica ed estetica;

d) le aree forestali da destinarsi al mantenimento della brughiera primaria;

e) le aree forestali a prevalente destinazione produttiva;

f) le aree forestali a prevalente destinazione ricreativa;

g) le aree forestali a più elevato rischio di incendio;

h) le aree di prioritaria acquisizione pubblica.

8. Il piano di settore agroforestale, per le aree di cui al precedente comma, detta indirizzi diversificati in relazione ai diversi obiettivi della gestione forestale ed alla vocazione dei vari comparti ed inoltre contiene:

– norme specifiche per i soprassuoli presenti nelle zone di iniziativa comunale orientata di cui al precedente art. 16 e nelle zone con presenza di strutture ed attrezzature sportive

o ricreative o di interesse sociale di cui al precedente art. 17, tenendo conto delle specifiche esigenze di fruizione, ricreative e paesaggistiche;

– specifiche prescrizioni di tutela e orientamenti programmatici in ordine alla conservazione e valorizzazione delle zone umide ed alle modalità di integrazione tra gestione faunistica e gestione forestale del parco.

9. Fino all'approvazione del piano di settore agroforestale, o dei piani di assestamento o piani di indirizzo forestale, per le attività selvicolturali si osservano le prescrizioni di cui ai seguenti commi.

10. L'ente gestore attua, d'intesa con i proprietari se reperibili, iniziative atte al contenimento del prugnolo tardivo (*Prunus serotina*), il cui taglio e sradicamento sono sempre consentiti.

11. La richiesta di denuncia di taglio non è richiesta nei seguenti casi:

– asportazione di rovi, felci, molinia e ginestra;

– abbattimento piante morte e sradicate;

– la ripulitura di polloni in caso di nuovi impianti, in prossimità di nuclei di diffusione o dei sottoimpianti in seguito ad interventi autorizzati di taglio.

12. Gli impianti a rapido accrescimento, come definiti dall'art. 23 l.r. 8/76, possono essere utilizzati durante e/o a fine ciclo previa presentazione di denuncia di taglio all'ente gestore; il Parco incentiva con specifici contributi il rimboschimento dei terreni precedentemente destinati ad impianti a rapido accrescimento con specie autoctone.

13. Allo scopo di evitare la diffusione di specie risultanti infestanti o comunque indesiderate, l'impianto di specie a rapido accrescimento, consentito esclusivamente su terreni precedentemente non boscati, deve essere preceduto da denuncia all'ente gestore, specificando tipologia di impianto e specie utilizzate.

14. Entro il termine di 30 giorni l'ente gestore può vietare motivatamente l'utilizzo di specie giudicate infestanti o comunque indesiderate, o prescrivere accorgimenti particolari; trascorso tale termine senza comunicazioni da parte dell'ente gestore, l'impianto può essere effettuato.

15. Nelle operazioni di utilizzazione e di sperimentazioni, qualora autorizzati dall'ente gestore, sono ammessi le operazioni di triturazioni e cippatura del soprassuolo.

16. Non è consentita, salvo che allo scopo di delimitare colture agricole in atto, o per la protezione temporanea di cantieri forestali, ovvero per la protezione delle pertinenze di fabbricati, la realizzazione di recinzioni interne al bosco. Le recinzioni eventualmente esistenti alla data di approvazione del presente PTC dovranno essere rimosse entro un limite massimo di 5 anni dalla data di approvazione.

17. È consentita, senza obbligo di denuncia o comunicazione all'ente gestore, la posa in opera all'interno del bosco di cippi lapidei per la delimitazione delle proprietà, infissi nel terreno senza muratura di fondazione.

18. È vietata senza autorizzazione dell'Ente gestore, la raccolta del terriccio, strame o foglie morte, tranne che da parte dei proprietari per esclusivo uso familiare.

19. Le utilizzazioni e le operazioni di esbosco nei boschi cedui potranno essere eseguite nel periodo indicato dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale; le utilizzazioni e le operazioni di esbosco nei boschi ad alto fusto potranno avvenire, allo scopo di evitare danni ai fusti ed alla rinnovazione presenti, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 30 aprile.

20. L'utilizzazione ordinaria delle piante isolate, dei gruppi di piante e comunque dei soprassuoli non definibili bosco ai sensi della l.r. 8/76 come modificata dalla l.r. 80/89 (ad esclusione degli orti, frutteti, giardini, parchi urbani e privati) è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Parco.

21. Ai sensi dell'art. 4 della l.r. 9/77 le denunce di taglio dovranno essere presentate con le seguenti modalità:

– compilazione della denuncia di taglio da inviare al Parco, indicando gli estremi identificativi del lotto, il tipo di bosco, la quantità del materiale legnoso da abbattere. È facoltà dei richiedenti accompagnare i progetti di taglio riguardanti lotti di entità superiori a 100 metri cubi nel caso di boschi ad alto fusto o 7,5 ettari nel caso dei boschi cedui da un progetto di taglio redatto da un tecnico abilitato di fiducia. L'ente gestore garantisce in ogni caso assistenza tecnica gratuita nelle

operazioni di predisposizione della denuncia di taglio, della relazione o del progetto di taglio e durante la contrassegnatura delle piante da abbattere o da rilasciare da parte di personale specificamente incaricato;

– entro 60 giorni dalla presentazione delle denunce di taglio il presidente dell'ente gestore può fissare specifiche modalità di trattamento o vietare, sentito l'ufficio provinciale competente, l'utilizzazione; trascorso tale termine, l'utilizzazione può essere eseguita, con l'osservanza dei criteri tecnici delle presenti norme e delle norme previste dalla legislazione vigente; nel caso sia stato presentato un progetto di taglio, l'ente gestore potrà far propria la contrassegnatura proposta o procedere con opportune modificazioni ed integrazioni.

22. Per scopi sperimentali o dimostrativi l'ente gestore può autorizzare, sotto il proprio controllo, l'esecuzione di utilizzazioni boschive in difformità alle norme del presente articolo ed alle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale valide per il territorio regionale, nonché modalità di utilizzazione specifiche in presenza di emergenze quali attacchi parassitari, dissesti, problemi idraulico-forestali.

23. È vietato il pascolo ed il transito in bosco di ovini, caprini, bovini, suini, nonché ogni azione che comporti alterazione o danneggiamento del bosco in relazione ad attività di pascolamento.

24. Allo scopo di evitare danni e dissesti al terreno ed alla viabilità di servizio l'ente gestore potrà sospendere con provvedimento motivato le operazioni di concentrazione ed esbosco durante periodi di particolare piovosità.

Art. 19

Tutela delle zone umide, della flora e della vegetazione spontanea

1. Le zone umide, ricadenti negli ambiti di prioritario interesse naturalistico di cui al precedente art. 14, costituiscono oggetto di particolare tutela in relazione allo specifico interesse ambientale, scientifico e culturale, per il mantenimento della diversificazione delle specie animali e vegetali nel contesto della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, nonché per le attività di fruizione didattica.

2. In tali ambienti è pertanto vietato:

- effettuare discariche e depositi di materiale, interventi di scavo, riporto o bonifica o che modifichino il regime o la composizione delle acque; sono fatti salvi interventi di pulizia e manutenzione nonché gli interventi espressamente previsti dal piano di settore agroforestale di cui al precedente art. 18;
- raccogliere, asportare o danneggiare la fauna e la flora spontanee, fatti salvi le attività o gli interventi espressamente previsti dal piano di settore agroforestale di cui al precedente art. 18 a scopo di conservazione e valorizzazione, nonché i prelievi a scopo scientifico autorizzati dall'Ente gestore;
- mutare la destinazione d'uso del suolo, costruire manufatti, strade, piste o sentieri.

3. Il piano di settore agroforestale di cui al precedente art. 18 può specificare, in relazione a particolari situazioni di vulnerabilità ambientale, prescrizioni ulteriori a quelle di cui al comma precedente; esso dispone inoltre, nei limiti delle possibilità finanziarie, incentivi e contributi in favore dei proprietari o possessori per l'esecuzione di interventi di conservazione e valorizzazione delle zone umide.

4. L'ente gestore persegue l'obiettivo della tutela e del potenziamento della flora spontanea tipica del parco, attraverso la graduale riqualificazione e l'incremento degli ambienti naturali idonei alla conservazione e diffusione della stessa, nonché mediante la particolare disciplina della raccolta.

5. La raccolta della flora spontanea e dei funghi epigei è disciplinata rispettivamente in conformità alla l.r. 33/77 e alla l.r. 24/97 ed è sottoposta alle ulteriori limitazioni stabilite dalle presenti norme.

6. Con apposito regolamento, l'ente gestore può introdurre disposizioni particolari o più restrittive rispetto a quanto previsto dalla legislazione regionale vigente per la tutela di specie non incluse nei relativi elenchi ovvero di determinati siti delicati, stabilendo aree di divieto di raccolta anche temporanea di flora spontanea e di funghi.

7. Per la ricerca scientifica il presidente dell'Ente gestore può autorizzare la raccolta di esemplari di flora e fauna spontanea in tutto il territorio del parco.

8. Sono vietate le introduzioni di specie non autoctone negli ambiti di prioritario interesse naturalistico, di cui al prece-

dente art. 14. Nelle altre aree del parco l'introduzione delle specie suddette è soggetta ad autorizzazione. Il divieto non si applica nella zona di iniziativa comunale orientata di cui al precedente art. 16 e nell'esercizio dell'agricoltura e della zootecnia, fatte salve le relative disposizioni, nonché nei parchi e nei giardini.

9. Anche nelle aree in cui è ammessa l'introduzione di specie non autoctone, il Presidente del parco può ordinare l'eliminazione di soggetti di specie esotiche, qualora sussista pericolo di diffusione al di fuori delle aree stesse.

10. L'Ente gestore provvede all'organizzazione di vivai di flora autoctona anche mediante convenzioni con enti, associazioni ed organizzazioni operanti nel parco.

Art. 20

Norma di tutela paesistica

1. Il rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte delle autorità subdelegate previste dalla l.r. 18/97 deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, nonché di quelle previste dalle particolari norme di zona e di settore in relazione all'intervento da effettuare.

2. Gli interventi ammissibili sono autorizzati dall'autorità subdelegata nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. 6/30194 del 25 luglio 1997 «Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della l.r. 8 giugno 1997, n. 18».

3. Per gli interventi esclusi dall'obbligo di acquisizione della certificazione di conformità al PTC, le amministrazioni delegate trasmettono al Parco copia delle autorizzazioni rilasciate.

4. In tutto il territorio del Parco le recinzioni, laddove consentite dalle norme di zona e fatto salvo quanto ivi specificamente previsto, possono delimitare la superficie di proprietà con le seguenti caratteristiche:

- a) devono garantire il regolare deflusso delle acque ed avere altezza massima non superiore a metri 1,60;
- b) è fatto divieto di realizzare recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in cls e simili, anche ad elementi discontinui, ad esclusione di muretti a secco;
- c) è ammessa, alla base della recinzione, la realizzazione di un cordolo in muratura di altezza non superiore a ml 0,30;
- d) qualora come recinzione, o ad integrazione della stessa, vengano utilizzate siepi o schermi vegetali, questi devono essere realizzati mediante l'impiego delle specie di seguito elencate:

- *Carpinus betulus* (carpino bianco);
- *Corylus avellana* (nocciolo);
- *Crataegus monogyna* (biancospino);
- *Evonymus europaeus* (cappello del prete);
- *Ilex aquifolium* (agrifoglio);
- *Prunus spinosa* (prugnolo);
- *Laurus nobilis* (alloro);
- *Ligustrum vulgare* (ligustro);
- *Taxus baccata* (tasso);
- *Rosa canina* (Rosa canina);
- *Sambucus nigra* (sambuco).

5. I fabbricati esistenti, comunque in contrasto con le destinazioni di PTC, sono fatti salvi nella consistenza e destinazione esistente alla data di approvazione del PTC purché si tratti di fabbricati realizzati regolarmente o condonati ai sensi della legge 47/1985.

6. Per tali fabbricati sono ammessi interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) art. 31 legge 457/1978, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali.

7. Per i fabbricati citati al comma 5, nel caso di edifici residenziali di tipo isolato, privi di valore storico, architettonico o ambientale, sono ammessi interventi in ampliamento di tipo igienico sanitario e di adeguamento normativo fuori terra, *una tantum* in misura non superiore al 15% del volume esistente, con un massimo di 150 mc al netto di ampliamenti eventualmente già realizzati nel decennio precedente alla adozione del PTC.

8. Nel caso di edifici con attività commerciali, terziarie o produttive gli interventi di ampliamento possono riguardare *una tantum* un volume non superiore al 30% del volume esistente, a condizione che comportino una riqualificazione ambientale complessiva dell'insediamento e che l'attività svolta non sia incompatibile con le finalità del Parco.

9. Gli aumenti volumetrici di cui ai commi precedenti potranno essere consentiti solo se recepiti negli strumenti urbanistici comunali in fase di variante di adeguamento al presente PTC.

10. Attraverso specifici contributi l'ente gestore incentiverà l'interramento delle linee elettriche e telefoniche, nuove o già esistenti.

11. Sono individuati con apposito simbolo grafico in Tav. 1 i complessi agricoli di valore storico e/o ambientale che costituiscono uno degli elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio e in cui di conseguenza gli interventi di restauro e/o ristrutturazione edilizia devono essere finalizzati alla tutela, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, sia per quanto riguarda i singoli elementi strutturali ed architettonici, insediativi e produttivi, sia per quanto attiene i rapporti complessivi con l'ambiente (alberature, strade agrarie, rete irrigua, direttrici visuali e di accesso, aree di pertinenza).

12. Il piano di settore «Cascine e patrimonio rurale», di cui al precedente art. 7, 1° comma, lettera e), provvede, sulla base dei necessari approfondimenti conoscitivi, a dettare specifiche prescrizioni per i complessi di cui al precedente comma, integrandone se necessario l'elenco.

13. Fino all'approvazione del piano di settore «Cascine e patrimonio rurale» sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 457/78. Nell'ambito dei complessi agricoli di cui al comma 11, è consentita, fino all'approvazione del piano di settore stesso, l'installazione di tunnel per la copertura temporanea delle colture, da rimuoversi al termine del periodo stagionale di utilizzazione.

Art. 21

Tutela idrogeologica ed idrologica

1. In tutto il territorio del parco gli interventi di consolidamento e difesa del suolo e di regimazione idraulica devono essere realizzati preferibilmente (ove possibile e compatibilmente con le esigenze costruttive e di sicurezza) mediante tecniche di ingegneria naturalistica, consistenti nell'utilizzo prevalente di materiale vivo, così da ottenere un migliore inserimento dell'opera nell'ambiente naturale.

2. Il piano territoriale di coordinamento individua fra i suoi obiettivi quello del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali; a tal fine tutti gli scarichi idrici devono possedere rigorosamente i requisiti di qualità compatibili con l'effettivo stato del recettore e con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal piano regionale di risanamento delle acque; fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente, l'attivazione di qualsiasi scarico terminale, sia da insediamento civile che produttivo, che da pubblica fognatura, è subordinata al parere dell'ente gestore.

3. Per i progetti che riguardano il potenziamento delle opere di presa da sorgenti o nuove perforazioni di pozzi, l'ente gestore esprime parere obbligatorio in ordine a quanto previsto dal d.P.R. 236/1988 e dal d.m. 26 marzo 1991 con particolare riferimento a ciò che concerne gli effetti dello sfruttamento delle risorse idriche della zona.

4. In tutto il territorio del parco è vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura; è fatta salva la competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 9 d.P.R. 10 settembre 1982 nr. 915, per la rimozione dei rifiuti abbandonati o scaricati o depositati in modo incontrollato.

Art. 22

Conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma

1. Nelle aree proposte a parco naturale, come identificate nella Tav. 2, a partire dall'entrata in vigore della legge regionale di istituzione del Parco naturale, l'esercizio della caccia è vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 394/91 e dell'art. 43, comma 1 lett. b), della l.r. 16 agosto 1993, n. 26; all'interno di tali aree gli interventi di gestione faunistica sono programmati ed attuati dall'Ente gestore, nell'ambito del piano di settore per la gestione del patrimonio faunistico di cui al successivo comma 4, con particolare riguardo alla regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi di cui all'art. 22, comma 6, della legge 394/91; le aree a parco naturale costituiscono aree sottoposte a protezione della fauna selvatica computabili ai fini della quantificazione delle quote stabilite dall'art. 13, comma 3, della l.r. 26/93.

2. Il PTC persegue i seguenti obiettivi:

– protezione, gestione e controllo della fauna vivente allo stato selvatico;

– conservazione, riqualificazione e ripristino degli ambienti naturali attraverso misure conformi agli equilibri ecologici e selvicolturali e con interventi mirati al mantenimento ed all'arricchimento del patrimonio faunistico locale.

3. L'ente gestore concorre con gli Enti pubblici competenti in materia di gestione faunistica alla realizzazione degli obiettivi definiti dal PTC.

4. L'ente gestore del Parco, sentite le Province, approva il piano di settore faunistico, di cui al precedente art. 7 comma 1 lett. c), nel quadro delle finalità di recupero e di arricchimento del patrimonio naturalistico ed ambientale del Parco, specificando le disposizioni relative alla fauna stanziale tipica locale ed alla salvaguardia dell'avifauna migratoria; il piano di settore in particolare:

a) definisce le vocazioni del territorio attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente, e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;

b) indica gli interventi di miglioramento ambientale necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;

c) disciplina ai sensi dell'art. 22, 6° comma della legge 394/1991 gli abbattimenti selettivi ed i prelievi faunistici entro il perimetro dell'area a parco naturale;

d) specifica ulteriori operazioni tecnico scientifiche per il potenziamento e il controllo della consistenza del patrimonio faunistico, ivi compresi gli interventi di reintroduzione, di ripopolamento e di cattura della fauna selvatica;

e) stabilisce le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla selvaggina.

5. L'Ente gestore del Parco esprime parere sulle proposte di piano faunistico venatorio delle Province di cui all'art. 14 della l.r. 16 agosto 1993 n. 26.

6. L'Ente gestore del Parco può avvalersi della collaborazione delle associazioni naturalistiche e venatorie per predisporre ed attuare piani e programmi di riqualificazione ambientale in funzione della tutela della fauna e del suo irradiazione nei territori circostanti; l'Ente gestore e le associazioni citate attuano congiuntamente forme di educazione naturalistica e venatoria.

7. All'interno del parco è vietato immettere o liberare fauna selvatica, fatti salvi gli interventi svolti in collaborazione tra il parco e le Province consorziate.

8. In tutto il territorio del parco naturale è comunque vietata l'introduzione di specie non autoctone; il divieto non si applica nell'esercizio dell'agricoltura e della zootecnia.

10. Anche nelle aree in cui è ammessa l'introduzione di specie non autoctone, il Presidente del Parco può disporre l'eliminazione di individui alloctoni qualora sussistano pericoli per la zoocenosi autoctona.

Art. 23

Tutela della fauna minore

1. La tutela della fauna minore è disciplinata dalla l.r. 27 luglio 1977 n. 33; il piano di settore tutela della fauna selvatica, di cui al precedente art. 7, 1° comma, lettera c) può introdurre disposizioni più restrittive in merito al prelievo della fauna minore rispetto alle norme della l.r. 33/1977 per la tutela di determinate specie autoctone non elencate dalla legge stessa ovvero di determinati siti delicati.

2. Il piano di settore persegue gli obiettivi di riqualificare gradualmente gli ambienti idrici e le aree umide per la conservazione ed il potenziamento della fauna minore autoctona e di disciplinare i prelievi di fauna autoctona in zone di particolare tutela.

3. Si applica alla fauna minore la disciplina degli interventi di introduzione e reintroduzione di cui al precedente art. 22.

Art. 24

Fruizione ricreativa e sociale del parco

1. La fruizione del Parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale da parte del pubblico è una delle finalità del PTC e dovrà avvenire nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente naturale, di salvaguardia delle attività agricole e forestali e di tutela delle proprietà private; gli interventi nel settore perseguono i seguenti obiettivi:

a) recupero delle zone di interesse ambientale alla fruibilità

lità pubblica per qualificarle sotto l'aspetto della destinazione sociale e culturale e degli altri usi compatibili da parte del pubblico;

b) riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del territorio del Parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione incompatibili con la difesa dell'ambiente e con le attività agricole e forestali.

2. Il piano di settore per la fruizione di cui al precedente art. 7, comma 1°, lettera b):

a) individua le emergenze naturalistiche, paesistiche, storiche, costituenti i poli di maggior interesse per la fruizione sociale, con particolare riferimento:

- agli ambiti di prioritario interesse naturalistico di cui al precedente art. 14;
- ai complessi agricoli di valore storico e/o ambientale di cui al precedente art. 20;
- ai percorsi di particolare significato storico-culturale e valore panoramico;

b) definisce, in conformità al piano, la corrispondenza tra i mezzi di trasporto ed i parcheggi esterni al parco, i percorsi ciclo pedonali ed equestri, le relative attrezzature, punti di sosta, aree da picnic e quant'altro necessario per la fruizione della natura e del paesaggio; l'individuazione dei percorsi ciclabili ed equestri dovrà avvenire tenuto conto delle particolari caratteristiche del terreno e dei luoghi, onde evitare fenomeni di degrado ed eccessivo disturbo;

c) organizza la rete della viabilità minore, recuperando i tracciati esistenti, al fine di creare circuiti a diverso livello di accessibilità e percorrenza;

d) fornisce indicazioni programmatiche di dettaglio per l'attivazione delle attrezzature di servizio per il parco - identificate con apposito simbolo grafico in Tav. 1 - in corrispondenza dell'abitato di Castelnuovo Bozzente e del «Ronco del Parco»;

e) fornisce indicazioni per l'individuazione nei PRG comunali di aree, esterne al parco o ricomprese nella zona ad iniziativa comunale orientata, da destinarsi ad attrezzature per il tempo libero, la ricreazione, lo sport, l'educazione, la cultura;

f) fornisce indicazioni circa le modalità di svolgimento dell'attività agrituristica;

g) fornisce indicazioni per l'individuazione di parcheggi e detta prescrizioni in merito al loro dimensionamento e modalità di realizzazione.

4. Il piano di settore può altresì consentire, dettandone le norme di tutela, che aree private, aventi destinazioni nelle quali è ammessa la fruizione da parte del pubblico in funzione ricreativa o educativa, possano essere organizzate dai proprietari o dalle loro associazioni, mediante intervento convenzionato con il Parco, ai fini della fruizione pubblica, anche con ingresso a pagamento. La convenzione definisce tipo, entità e qualità delle attrezzature da inserire esclusivamente lungo i percorsi, le eventuali limitazioni all'afflusso del pubblico, la ricostituzione degli ambienti naturali ed eventuali indennizzi a favore del proprietario.

5. Le attività di fruizione pubblica consentite e le modalità di svolgimento sono stabilite da regolamenti d'uso e da convenzioni con i privati proprietari; non sono ammesse nel parco attività di autocross, motocross, competizioni motoristiche fuoristrada e tiro al piattello.

6. In tutta l'area del parco è vietata la realizzazione di aziende ricettive all'area aperta, l'esercizio del campeggio libero e l'allestimento o il mantenimento di depositi di roulotte, ad eccezione di quanto previsto dal precedente art. 15 per l'esercizio dell'agriturismo.

7. La percorribilità ciclo pedonale ed equestre delle strade e dei percorsi campestri, a fondo naturale o permeabile, connaturata alla fruibilità sociale dell'ambiente del parco, deve essere disciplinata mediante convenzioni da stipularsi con i proprietari o con le Associazioni che li rappresentano. Entro tre mesi dall'approvazione del presente PTC l'ente gestore del Parco individua una prima rete delle percorrenze con relativo regolamento d'uso.

8. L'ente gestore approva il regolamento d'uso delle strade e dei percorsi ciclo pedonali ed equestri, dettando norme di comportamento per il pubblico a tutela e per la buona conservazione dei beni privati e pubblici, disponendo idoneo servizio di vigilanza, anche mediante guardie volontarie, abilitate,

al fine di far rispettare il detto regolamento, con l'applicazione di sanzioni nei casi di infrazioni accertate, e normando l'eventuale concessione di indennizzi a favore dei fondi eventualmente danneggiati.

9. L'ente gestore può altresì autorizzare la chiusura della viabilità minore al servizio dell'agricoltura, qualora riscontri l'assoluta incompatibilità dell'uso pubblico della strada con la tutela delle coltivazioni agricole.

10. La circolazione dei veicoli a motore è consentita solo su strade pubbliche, nelle aree a parcheggio, per l'accesso agli edifici e in genere nelle zone urbanizzate, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore. I mezzi di servizio dell'agricoltura e silvicoltura, di vigilanza pubblica così come per prevenzione incendi e infortuni, protezione civile, ambulanza e mezzi di soccorso hanno la facoltà di circolare su tutte le strade o percorsi e occorrendo anche fuori strada.

Art. 25

Infrastrutture e servizi pubblici o di pubblico interesse

1. Le nuove opere stradali, i parcheggi, i nuovi impianti a rete, le loro eventuali estensioni e variazioni, gli impianti sportivi e le nuove infrastrutture in genere che interessino il territorio del Parco devono essere progettate o realizzate nel rispetto delle presenti norme.

2. L'utilizzazione o l'attraversamento di terreni del Parco per la realizzazione di fognature, gasdotti, elettrodotti, acquedotti e simili, fatti salvi gli allacciamenti alle singole utenze, delle relative centraline e cabine nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o percorso di quelli esistenti, sono ammessi previa dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al precedente art. 12, purché risulti documentata l'impossibilità di localizzare tali opere in aree esterne al perimetro del Parco. Dovranno essere sempre prese in considerazione le soluzioni che prevedano l'interramento dell'infrastruttura nel sottosuolo della viabilità esistente.

3. I progetti delle opere di cui al precedente primo comma, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 12, nel caso di opere soggette a DCA, sono sottoposte al parere dell'ente gestore, che si esprime in merito alla relazione tecnica, disciplinata dal precedente comma, nonché sulla conformità dell'intervento progettato alle norme del presente piano e dei relativi strumenti attuativi. Restano ferme le competenze di altre pubbliche autorità in base alla legislazione vigente e i disposti della l.r. 16 agosto 1982 n. 52 per la realizzazione di elettrodotti.

4. In tutto il territorio del Parco non possono essere attivate discariche di rifiuti solidi urbani o speciali o tossico nocivi né impianti di termodistruzione o di trattamento di rifiuti.

Art. 26

Prevenzione incendi

1. Il territorio del Parco costituisce zona territoriale omogenea, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 1 marzo 1975 n. 47.

2. L'Ente gestore svolge i compiti di cui all'art. 10 della l.r. 27 gennaio 1977 n. 9. In caso di necessità, il Presidente dell'ente gestore provvede a dichiarare aperta la stagione di grave pericolosità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 1 marzo 1975 n. 47 nei terreni boscati e incolti produttivi.

3. Durante la stagione di grave pericolosità di cui al comma precedente, è vietato eliminare con il fuoco sterpaglie o altri residui vegetali nelle zone boscate e sino a metri 150 dalle stesse.

4. Al di fuori del periodo di grave pericolosità è consentito eliminare con il fuoco i residui vegetali; chiunque accenda tali fuochi deve curare il totale e perfetto spegnimento al termine dell'utilizzazione.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 27

Acquisizione di aree ed indennizzi

1. L'ente gestore promuove la collaborazione dei privati proprietari e delle loro associazioni mediante convenzioni, finalizzate alla conservazione dell'ambiente e della vegetazione, nonché della loro fruizione, in conformità delle norme del presente piano e degli strumenti e provvedimenti attuativi; la convenzione prevede la concessione a favore del proprietario di contributi o incentivi per il conseguimento delle finalità del piano.

*Art. 28
Vigilanza*

1. Nel territorio del Parco la vigilanza è esercitata dal Presidente dell'ente gestore con le modalità previste dall'art. 26 l.r. 86/1983 e successive modificazioni e integrazioni.

*Art. 29
Repressione degli interventi abusivi,
potere cautelare e sanzioni amministrative*

1. Il Presidente dell'ente gestore ordina, con esclusione degli interventi di carattere edilizio, la sospensione di ogni intervento contrario ai divieti ed alle prescrizioni del PTC, dei piani di settore e dei regolamenti d'uso. Relativamente agli interventi soggetti, in base alla vigente legislazione, alle norme del presente PTC, ai piani di settore ai regolamenti d'uso, ad autorizzazione del Parco, a nulla osta, a denuncia all'ente gestore, a concessione d'uso e di gestione o a convenzione, il Presidente ordina la sospensione in caso di interventi iniziati in assenza di tali atti o in difformità anche parziale degli stessi.

2. Gli effetti dell'ordinanza di sospensione cessano qualora nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza stessa non sia emanato dal Presidente dell'Ente gestore il provvedimento definitivo di repressione dell'abuso, previsto dal Titolo III della l.r. 86/1983.

3. Le sanzioni amministrative previste dal Titolo III della l.r. 86/1983 sono emanate dal Presidente dell'Ente gestore con le modalità indicate dai disposti di legge medesimi.

4. Le sanzioni amministrative di cui al precedente 3° comma sono irrogate, oltre che per le violazioni indicate dall'art. 27 1° comma l.r. 86/1983, anche per le violazioni delle norme contenute nel presente PTC, nei piani di settore, nei regolamenti d'uso nonché a nulla osta dell'ente gestore o a denuncia all'ente gestore o a concessione d'uso o di gestione o a convenzione, nel caso di interventi posti in essere in assenza di tali atti o in difformità, anche parziale, degli stessi.

*Art. 30
Poteri di deroga e rettifiche cartografiche*

1. Alle norme del presente PTC e degli strumenti di attuazione è ammessa deroga per la realizzazione di impianti, attrezzature e opere pubbliche o di interesse pubblico che non possono essere diversamente localizzate.

2. La deroga di cui al presente articolo è assentita con deliberazione dell'ente gestore e, con riferimento a quanto disposto dal successivo 4° comma, con deliberazione del Consiglio comunale interessato ed è autorizzata dalla Giunta regionale cui, all'uopo, vanno trasmessi i citati atti deliberativi dell'ente gestore e comunali nonché i relativi allegati. Sono fatte co-

munque salve le procedure inerenti la valutazione di impatto ambientale, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia.

3. La deliberazione dell'ente gestore di cui al precedente comma stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, ovvero l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili, indicando in tal caso la localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi compensativi.

4. Ai fini del rilascio, da parte del Sindaco, della concessione o autorizzazione edilizia, la deliberazione della Giunta regionale, di cui alla presente norma, produce effetti ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955 n. 1357.

5. All'istanza di deroga di cui al presente articolo deve, in ogni caso, essere allegata tutta la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 3 della legge 1357/1955, nonché una relazione tecnica contenente i seguenti elementi:

- a) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'opera;
- b) descrizione dell'ambiente interessato dall'intervento;
- c) identificazione delle eventuali interferenze prodotte sull'ambiente dall'opera proposta e delle misure adottate per ridurre, annullare o compensare eventuali effetti negativi.

6. La documentazione di cui al precedente 5° comma deve essere trasmessa alla Giunta regionale, unitamente alle deliberazioni dell'Ente gestore e comunali e relativi allegati, previste dal precedente 2° comma.

7. La Giunta regionale, anche per le aree che rientrano nel parco naturale, può provvedere a rettifiche della cartografia del presente piano, qualora vengano accertati palesi errori di redazione; la deliberazione relativa è pubblicata, ivi compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

*Art. 31
Accordi di programma*

1. Per il raggiungimento delle finalità del Parco, previste dalle presenti norme, ovvero dai relativi strumenti attuativi, all'Ente gestore spetta l'iniziativa per la definizione di accordi di programma; in tali casi si applicano le disposizioni procedurali di cui alla l.r. 15 maggio 1993 n. 14 in quanto compatibili; lo schema di accordo di programma e la bozza definitiva dell'accordo stesso vengono rispettivamente deliberati dal Consiglio Direttivo.

2. In sede di definizione degli accordi di programma di cui al precedente 1° comma, nonché di quelli di iniziativa regionale di cui alla l.r. 15 maggio 1993 n. 14, devono essere previste le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie oppure forme di compensazione per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.